



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale ordinario di BERGAMO

Seconda sezione civile, fallimentare e delle esecuzioni immobiliari

Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al [REDACTED] promossa da:

[REDACTED], con sede legale a Roma (C.F./P. IVA [REDACTED]),
quale procuratrice di [REDACTED], con sede legale a Milano (C.F./P. IVA
[REDACTED]), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED] con elezione di domicilio in [REDACTED]
[REDACTED], nello studio dell'avv. [REDACTED];

ATTORE

contro

[REDACTED], nato il [REDACTED] (C.F./P. IVA
[REDACTED]), quale titolare dell'omonima ditta individuale con sede in
[REDACTED] (C.F./P. IVA. [REDACTED]), e la società [REDACTED]
(C.F./P. IVA [REDACTED]), con sede in Milano, in persona del legale rappresentante *pro*

[REDACTED]

CONVENUTI

Nonché contro

████████████████████, con sede legale a Roma (C.F./P. IVA ██████████),
quale procuratrice di ██████████, con sede legale a Roma (C.F./P. IVA
██████████), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, con il patrocinio

TERZO INTERVENIENTE VOLONTARIO

CONCLUSIONI

Per parte attrice: “insiste per l’estromissione dal giudizio di ██████████, si oppone fermamente alle richieste istruttorie avversarie perché tardive, inammissibili e comunque superflue. Sulle medesime, inoltre, l’ill.mo Decidente si è già espresso”.

Per parte convenuta: “Con le presenti note di trattazione si insiste nella richiesta istruttoria articolata nella memoria II termine in quanto assolutamente necessaria al fine del decidere, per valutare se effettivamente l’attrice ha subito un pregiudizio. In subordine, qualora il Giudice non voglia accogliere la suddetta richiesta, si precisa come in comparsa di costituzione e memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. I, II e III termine, chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. – Memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma n. 1, c.p.c.: “rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa; - Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell’attrice per le motivazioni sopra ampiamente esposte; - ritenere e dichiarare che l’atto di conferimento del 12.06.2019 a rogito del Notaio ██████████ di Bergamo (BG), ai nn. ██████████ di Rep/Racc, trascritto a Bergamo in data ██████████ ai nn. ██████████ di R.G./R.P. e a Milano 2 in data ██████████ ai nn. ██████████ di R.G./R.P., non può essere oggetto di revocatoria, in quanto non sussiste né risulta provato ex adverso alcuno dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c., per le argomentazioni di cui sopra; - per l’effetto ritenere e dichiarare legittimo, valido ed efficace l’atto di conferimento effettuato dal sig. ██████████ nei confronti della ██████████ e l’integrale rigetto di ogni richiesta ex adverso avanzata. Con vittoria di compensi e spese”.

Parte terza intervenuta: “in via principale e di merito: accertare e dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di [REDACTED] dell’atto di conferimento di cui all’atto del 12.06.2019 a rogito del notaio dott. [REDACTED] di Bergamo (BG), ai nn. [REDACTED] di Rep./Racc., trascritto a Bergamo in data [REDACTED] ai nn. [REDACTED] di R.G./R.P. e a Milano 2 in data [REDACTED] ai nn. [REDACTED] di R.G./R.P.; in ogni caso: spese di causa e di giudizio interamente rifuse all’attrice”.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, regolarmente notificato il 29-31/01/2022, [REDACTED] [REDACTED], quale procuratrice di [REDACTED], ha convenuto in giudizio [REDACTED] quale titolare dell’omonima ditta individuale e la società [REDACTED] [REDACTED] mediante azione revocatoria ordinaria per ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell’atto di conferimento di azienda del 12/06/2019 a rogito del notaio dott. [REDACTED] di Bergamo (BG), ai nn. [REDACTED] di Rep./Racc., trascritto a Bergamo in data [REDACTED] ai nn. [REDACTED] di R.G./R.P. e a Milano 2 in data [REDACTED] ai nn. [REDACTED] di R.G./R.P. La revocatoria è richiesta a fronte di un credito vantato dalla banca attrice nei confronti di [REDACTED] per complessivi € 330.603,66, risultanti da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo n. [REDACTED] del [REDACTED] (doc n. 14 fascicolo creditore). Il decreto ingiuntivo è stato emesso in forza di fideiussione *omnibus* (doc. n. 9 fascicolo attore) rilasciata il 29/01/2008 dal convenuto [REDACTED] a garanzia delle obbligazioni derivanti dallo scoperto di conto corrente intestato alla [REDACTED] (doc. n. 9 fascicolo attore).

I convenuti [REDACTED] si sono tempestivamente costituiti in data 20/05/2020 (prima udienza fissata per il 09/06/2020 differita d’ufficio al 16/06/2020), eccependo mancanza di titolarità ad agire per i crediti per cui è causa in capo a [REDACTED], non sussistendo la prova che quest’ultima abbia ricevuto dalla mandante [REDACTED] una valida procura relativamente ai crediti

oggetto di causa. I convenuti hanno inoltre eccepito la nullità delle fideiussioni, l'inesistenza di alcun pregiudizio derivante dalla cessione del ramo aziendale da parte di [REDACTED] e l'insussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria prescritti ex art. 2901 c.c. I convenuti hanno perciò chiesto che la domanda attorea fosse rigettata.

Con ordinanza del [REDACTED] il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di espletare istruttoria, rinviandola per precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/11/2021.

In data 21/12/2020 la causa è stata assegnata al sottoscritto Giudice.

Pertanto il sottoscritto Giudice con ordinanza del 03/12/2021 (successiva a trattazione scritta ex art. 221, comma 4, del D.L. del 19/05/2020 n. 34 convertito in Legge del 17/07/2020 n. 77) ha trattenuto la causa per la decisione, dopo la decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, termini scaduti rispettivamente il 30/12/2021 e il 19/01/2022.

1 – Nel merito della causa va preliminarmente esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in capo a [REDACTED], quale mandataria di [REDACTED] titolare del credito oggetto di causa.

Parte convenuta asserisce che [REDACTED] non abbia fornito la prova di essere mandataria processuale di [REDACTED] in relazione allo specifico credito oggetto di causa.

Nell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. occorre infatti che l'attore vanti un credito nei confronti del convenuto, anche se ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria assume rilievo una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori. In altre parole per l'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa, che

non si riveli *prima facie* pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (così in motivazione Cass. Civ. Ordinanza sez. III-VI n. 4212 del 19/02/2020).

Parte attrice [REDACTED] si è costituita in giudizio affermando di essere la mandataria sostanziale e processuale di [REDACTED] relativamente al credito derivante dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 1751/2019 del 26/04/2019 (doc. n. 14 fascicolo attore), che è stato emesso in forza di fideiussione *omnibus* (doc. n. 9 fascicolo attore) rilasciata il 29/01/2008 dal convenuto [REDACTED] a garanzia delle obbligazioni derivanti dallo scoperto di conto corrente intestato alla [REDACTED]

Al fine di provare la sua legittimazione processuale ad agire in nome e per conto di [REDACTED], [REDACTED] ha prodotto la procura del 21/06/2019 rilasciata avanti al notaio [REDACTED] rep n. [REDACTED] (doc. n. 3 fascicolo attore) da [REDACTED] quale rappresentante del [REDACTED] (mandante), a [REDACTED] (mandataria).

L'oggetto della procura è il seguente: [REDACTED] è costituita procuratrice di [REDACTED] affinché la mandataria "*ponga in essere, in nome e per conto della mandante, in qualità di Mandataria tutto quanto necessario, utile e /od opportuno ai fini della gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti affidati in gestione alla Mandataria. All'uopo, in relazione ai crediti affidati in gestione alla Mandataria, si conferiscono alla Mandataria tutti i poteri anche di rappresentanza sostanziale e facoltà di legge, nessuna esclusa ed eccettuata, necessari, utili e/o opportuni per lo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti che solo in via esemplificativa e non esaustiva vengono di seguito indicati: ...*" , segue l'elencazione dei poteri conferiti alla mandataria (doc n. 3 fascicolo attrice).

I poteri di cui gode la mandataria [REDACTED] sono elencati e descritti in maniera specifica ed analitica nelle lettere dalla A alla EE della procura, che

declinano il contenuto concreto dei poteri stessi.

Invece in relazione ai crediti affidati in gestione alla mandataria la procura nulla dice, nel senso che non sono affatto indicati i singoli crediti o le tipologie di credito affidate alla gestione della mandataria. Peraltro dal significato grammaticale e logico dell'oggetto della procura si deduce, che sono affidati in gestione alla mandataria non tutti i crediti della mandante, ma solo taluni: i crediti oggetto della procura sono indicati come i "*crediti affidati in gestione*". Tali crediti non sono identificabili né in relazione all'importo del credito, né alle generalità del debitore, né al titolo da cui origina il credito stesso.

2 – A riguardo va rilevato che il negozio unilaterale di procura, posto in essere dal *dominus* in attuazione di contratto di mandato con rappresentanza, è soggetto al principio della necessaria determinatezza dell'oggetto di cui all'art. 1346 c.c., in quanto sostanzialmente diretta anche ai terzi che sono destinati a entrare in futuro in contatto col rappresentante.

Infatti l'art. 1703 c.c. stabilisce che il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra, e l'art. 1708 c.c. prevede che il mandato comprenda tutti gli atti per i quali è stato conferito, nonché quelli che sono necessari al loro compimento. Quando il mandato è con rappresentanza, il terzo, che contrae con il rappresentante, può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri (art. 1393 c.c.).

"Il generale requisito della determinatezza (determinazione ovvero determinabilità) dell'oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali ex art. 1346 e 1324 c.c. risponde senza dubbio alcuno alla tutela di un interesse pubblico (quale, se non altro, quello della serietà e certezza dei rapporti tra privati), posto che la necessità della sua presenza nelle fattispecie concrete è presidiato dal rimedio nella nullità (art. 1418, comma 2, ultima parte, c.c.). Con riferimento al mandato con rappresentanza – e al negozio unilaterale di procura, che, sul piano sostanziale, del primo costituisce negozio di attuazione (quale che ne sia, poi, la forma espressiva che nel concreto prenda) – detto requisito e il correlato interesse pubblico si riflettono non solo sul contratto di mandato, ma pure, e in via distinta,

sul negozio unilaterale di procura. Ora, a quest'ultimo proposito (del negozio di procura), è importante anche sottolineare che viene qui ad emergere, in una con gli altri interessi, pure l'esigenza di tutela dell'interesse dei terzi, quali soggetti destinati a venire in contatto con il rappresentante: stando al disposto dell'art. 1393 c.c., invero, «il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata». Come ha osservato, con rilievo acutissimo, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 21 ottobre 2009, n. 22234, «il conferimento del potere di rappresentanza, sia nella forma esplicita della procura (art. 1392), sia come facoltizzazione implicita in altro negozio, consiste sempre in una dichiarazione unilaterale ricettizia» (in quanto sostanzialmente diretta, appunto, anche ai terzi che sono destinati a entrare in futuro contatto con il rappresentato): «o indirizzata alla controparte o, comunque, destinata ad esserle resa nota (art. 1393 c.c.)» (in tal senso in motivazione Cass. Civ. Sez. 6-1, Ordinanza n. 28803 del 07/11/2019).

Pertanto la procura notarile che, relativamente all'oggetto, attribuisce un potere di rappresentanza giudiziale e stragiudiziale in relazione a non meglio precisati “*crediti affidati in gestione alla Mandataria*” risulta non rispettosa del principio di «*determinatezza /determinabilità posto a pena di nullità dei negozi giuridici in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346, 1324 c.c.*» (in tal senso in motivazione Cass. Civ. Sez. 6-1, Ordinanza n. 28803 del 07/11/2019).

Questo perché la procura del 21/06/2019, pur elencando in dettaglio il contenuto dei poteri conferiti alla mandataria, tuttavia non indica esattamente quali siano i crediti, che sono stati affidati alla gestione della mandataria, in altre parole la procura non indica per quali crediti della mandante la rappresentante può esercitare quei poteri, cosicché non è possibile individuare i rapporti giuridici oggetto dell'impegno negoziale di procura/mandato.

A fronte delle doglianze di parte convenuta inerenti la carenza di legittimazione ad agire della mandataria, doglianze già contenute nel suo atto di costituzione e risposta, parte

attrice [REDACTED] non ha inteso fare precisare alla sua mandante [REDACTED] l'oggetto della procura relativamente alla identificazione esatta dei rapporti giuridici affidati alla gestione della mandataria, rimanendo così indefinito e non determinato se nell'ambito del mandato rientrasse o meno anche il credito vantato da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], oggetto della presente controversia.

In tal modo la mandataria [REDACTED] ha contravvenuto al disposto dell'art. 1393 c.c., non consentendo al debitore di [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] vi verificare se i poteri di [REDACTED] fossero effettivamente giustificati.

Non consente di superare tale problema il fatto che altro Giudice del Tribunale di Bergamo si sia pronunciato, con la sentenza n. [REDACTED] del [REDACTED], circa la legittimazione processuale di [REDACTED] nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al credito per cui è causa (come risulta dalla produzione documentale allegata alla comparsa conclusionale del 08/12/2021).

Infatti il giudizio promosso con l'azione revocatoria e quello avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, sono fra loro indipendenti e non implicano la sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c., in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza accertativa dell'esistenza del credito (così Cass. Civ. sez. U. ordinanza del 18/05/2004 n. 9440; Cass. Civ. sez. III del 10/03/2006 n. 5246; Cass. Civ. sez. III del 17/07/2009 n. 16722; Cass. Civ. sez. VI – III del 26/01/2012 n. 1129; Cass. Civ. sez. III del 14/05/2013 n. 11573; Cass. Civ. sez. I del 12/07/2013 n. 17257; Cass. Civ. sez. III n. 2673 del 10/02/2016; Cass. Civ. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019).

Peraltro non risulta condivisibile l'interpretazione data nella sentenza del Tribunale di Bergamo n. ■■■ del ■■■ al contenuto della procura notarile del 21/06/2019 (che pare esser la stessa prodotto per il presente giudizio), nella parte in cui viene affermato che non *«sia possibile dubitare dell'afferenza dei crediti de quibus a quelli indicati come "affidati in gestione alla Mandataria", attesa l'omnicomprensività della successiva specificazione che conferisce, in capo a quest'ultima parte, il potere di ... "G) riscuotere in nome e per conto della Mandante somme e valori da chiunque dovuti alla Mandante stessa, procedendo all'incasso anche sui conti bancari a nome della Mandante" con i relativi poteri ex art. 77 c.p.c. Tale norma disciplina l'ipotesi della c.d. rappresentanza processuale volontaria, tramite cui un soggetto, che ha il libero esercizio dei diritti, conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo in un processo. Ebbene, per la valida attribuzione del potere di rappresentanza non è richiesta la specificazione dei singoli rapporti in relazione ai quali viene attribuita la rappresentanza, bensì che sia stata conferita espressamente e per iscritto una procura e che tale procura venga attribuita a chi sia in pari tempo anche rappresentante sostanziale. ».*

Non è condivisibile il concetto espresso nella citata sentenza, secondo il quale la procura prevedrebbe il conferimento dei poteri di rappresentanza in relazione a tutti i rapporti negoziali di credito afferenti alla mandataria, in quanto la procura non indica da nessuna parte il riferimento a tutti di crediti facenti capo alla mandataria ■■■ ed in quanto la lettera G) riportata nella sentenza come esplicativa e dimostrativa della *"omnicomprensività"* dei rapporti di credito facenti capo a ■■■ non si riferisce affatto alla totalità dei rapporti di credito, ma riguarda invece uno dei vari contenuti del potere di rappresentanza conferito alla mandataria. In altre parole si vuole dire che per i rapporti di credito *"affidati in gestione alla Mandataria"* (e solo per i crediti affidati in gestione, non per tutti i crediti facenti capo alla mandante) la mandataria ha, fra l'altro, il potere di *"G) riscuotere in nome e per conto della Mandante somme e valori da chiunque dovuti alla Mandante stessa, procedendo all'incasso anche sui conti bancari a*

nome della Mandante”.

Inoltre l'art. 77 c.p.c. disciplina la rappresentanza del procuratore generale e di quello preposto a determinati affari. Nella prospettiva processuale è vero, come affermato nella sentenza sopra citata, che la procura debba essere conferita per iscritto. Tuttavia sotto il profilo sostanziale occorre anche che nella procura sia specificato se essa sia generale, nel qual caso il procuratore rappresenta il mandante in tutti i rapporti giuridici sostanziali e processuali ad essi facenti capo, oppure attenga solo a determinati affari, che necessariamente dovranno essere esplicitati nella procura stessa.

In mancanza di specificazione degli affari delegati, il contenuto della procura avrebbe un oggetto indeterminato in violazione dell'art. 1346 c.c., norma applicabile anche ai negozi unilaterali in forza del disposto dell'art. 1324 c.c.

La procura del notarile del 21/06/2019 (doc. n. 3 fascicolo attrice) non è procura generale, posto che essa non è indicata come tale e posto che nell'atto notarile non sono presenti espressioni o formule tali da far ritenere che [REDACTED] abbia voluto conferire a [REDACTED] il potere di rappresentarla in tutti i rapporti negoziali di credito ad essa facenti capo.

La procura notarile del 21/06/2019 non riguarda neppure dei rapporti giuridici determinati, in quanto i rapporti di credito non sono identificati in alcun modo.

La procura notarile del 21/06/2019 va pertanto ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto con specifico riferimento alla mancata identificazione dei rapporti di credito a cui si riferisce, per il combinato disposto degli artt. 1346 c.c., 1324 c.c. e 1418 c.c.

3 – Parte attrice [REDACTED] non ha perciò provato il suo potere di rappresentanza della mandante [REDACTED] in relazione al credito da quest'ultima vantato nei confronti del convenuto [REDACTED] con la conseguenza che la domanda attorea non può essere accolta, per la carenza di legittimazione ad agire in capo a parte attrice, che ai sensi dell'art. 100 c.p.c. deve sempre sussistere.

La carenza di legittimazione ad agire di parte attrice [REDACTED]

travolge e fa decadere anche l'intervento volontario della cessionaria del credito [REDACTED]
[REDACTED], in quanto, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il processo prosegue fra le parti
originarie, anche se il diritto controverso si trasferisce per atto fra vivi a titolo particolare
nel corso del processo.

4 – Le spese e competenze di causa di parte convenuta [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] seguono la soccombenza di parte attrice [REDACTED]
[REDACTED], ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate, in mancanza di nota spese, secondo
l'attività effettivamente svolta, in conformità ai valori medi del D.M. del 10/03/2014 n. 55
(valore controversia € 330.603,66, sulla base del credito per cui si procede – Cass. Civ. sez.
I del 17/3/2004 n. 5402), in € 3.375,00 per la fase di studio, € 2.227,00 per la fase
introduttiva, € 5.000,00 per la fase istruttoria (caratterizzata dalla sole memorie istruttorie
ex art. 183, 6° comma c.p.c.) ed € 5.870,00 per la fase decisoria, e quindi complessivi €
16.472,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando;

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;

1 – rigetta l'istanza attorea.

2 – condanna parte attrice [REDACTED], in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, al pagamento a favore di parte convenuta [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED], delle spese e competenze di causa liquidate in
complessivi € 16.472,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Bergamo, 31 gennaio 2022

Il Giudice

D.ssa Maria Magrì

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.